



Comune di Radda in Chianti

(Provincia di Siena)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 25/01/2018

Modificato con Deliberazione C.C. n. 21 del 30/07/2025

TITOLO I –

PRINCIPI GENERALI E DIFFUSIONE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 - Pubblica diffusione

Art. 3 - Esclusioni

Art. 4 - Soggetti destinatari

Art. 5 - Articolazione degli interventi

TITOLO II - FINALITÀ E SETTORI DI INTERVENTO

Art. 6 - Finalità generali

Art. 7 - Attività di promozione e tutela della salute

Art. 8 - Attività di diffusione dell'istruzione

Art. 9 - Attività per la cooperazione allo sviluppo, la promozione della pace e della solidarietà

Art. 10 - Attività di recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche e di protezione civile

Art. 11 - Attività di promozione culturale e di recupero, tutela e valorizzazione delle risorse storiche, artistiche, culturali e delle tradizioni locali

Art. 12 - Promozione della pratica sportiva e di altre attività ricreative e del tempo libero

Art. 13 - Interventi per lo sviluppo economico e del lavoro

Art. 14 - Interventi per la promozione del turismo

Art. 15 - Attività nel settore sociale

TITOLO III - PROCEDURE DI CONCESSIONE

Art. 16 - Modalità di concessione di contributi e benefici economici

Art. 17 - Modalità di presentazione delle domande di contributi e benefici economici

Art. 18 - Procedimento di concessione, erogazione e rendicontazione

Art. 19 – Decadenza

Art. 20 - Concessione in uso di impianti, beni mobili e immobili

Art. 21 - Rapporti fra Comune e soggetti beneficiari

Art. 22 - Pubblicizzazione degli interventi del Comune

Art. 23 - Albo comunale delle associazioni e di altri organismi

Art. 24 - Albo comunale dei beneficiari di provvidenze di natura economica

TITOLO IV - INTERVENTI STRAORDINARI E PATROCINIO DEL COMUNE

Art. 25 - Interventi straordinari

Art. 26 - Patrocinio del Comune

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 28 - Abrogazioni

Art. 29 - Norma transitoria

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E DIFFUSIONE

Art. 1

Oggetto

1. La concessione di contributi e benefici economici di qualunque natura a persone giuridiche, enti, associazioni ed altri soggetti pubblici e privati viene effettuata dal Comune di Radda in Chianti, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal presente regolamento.
2. La concessione ha lo scopo di favorire il perseguimento delle finalità di cui allo Statuto comunale nei limiti delle risorse previste in bilancio secondo principi di equità e trasparenza dell'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed a promuoverne lo sviluppo.
3. Il regolamento è disposto in attuazione dell'art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i e si ispira al principio di sussidiarietà come definito nell'art. 7 comma 1 della L. n. 131/2003, in attuazione dell'art. 118, comma 4 della Costituzione della Repubblica Italiana, laddove si afferma che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".
4. Sono equiparate ai contributi le concessioni temporanee in uso di impianti, beni mobili e immobili effettuate dal Comune gratuitamente o ad un prezzo inferiore a quello di mercato o di costo.

Art. 2

Pubblica diffusione

1. Il Comune di Radda in Chianti assicura la più diffusa conoscenza del presente regolamento tramite:
 - a) distribuzione di copia a ciascun consigliere comunale;
 - b) pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
 - c) deposito presso gli uffici comunali preposti all'espletamento delle procedure relative alle provvidenze di cui al regolamento.
2. Tutti i cittadini possono consultare e chiedere copia degli atti di cui sopra presso gli uffici di cui al precedente comma.

Art. 3

Esclusioni

Sono esclusi dal presente regolamento:

- a) i costi sociali che il Comune di Radda in Chianti assume per i servizi dallo stesso gestiti ovvero che sono eseguiti per suo conto da altri soggetti (refezione scolastica, trasporti, locazioni agevolate, ecc.), essendo gli stessi regolati, per le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento di corrispettivi per la fruizione di beni e di servizi, dalla disciplina di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., e, per le riduzioni ed esenzioni dalle tasse e tariffe di altri pubblici servizi, dalle relative leggi e regolamenti ed altre disposizioni in materia;
- b) interventi per assicurare il diritto allo studio e il sostegno scolastico, effettuati secondo le modalità previste dalle normative in materia e dagli appositi regolamenti e disposizioni comunali;

- c) sussidi a persone bisognose e concessione in uso alle stesse di locali di proprietà o in disponibilità del Comune di Radda in Chianti, nonché altri interventi di ordine sociale compiuti direttamente dal distretto sociale o dai soggetti individuati dal Comune per la gestione dei servizi sociali a favore di soggetti singoli svantaggi e dei rispettivi nuclei familiari, separatamente regolamentati;
- d) altri interventi in ambiti ed attività caratterizzati da normative specifiche e regolati da apposite e separate convenzioni;
- e) i rapporti tra il Comune e i soggetti da esso partecipati;
- f) interventi di modesto valore economico, quali: contributi di importo fino ad € 100,00; concessioni temporanee in uso di impianti, beni mobili e immobili comunali per riunioni ed altre iniziative occasionali di breve durata; conferimenti di targhe, coppe, medaglie, libri ed altri premi da parte del Sindaco e degli assessori competenti per funzioni di rappresentanza ed altre finalità di interesse generale.

Art. 4

Soggetti destinatari

La concessione di contributi o altri benefici economici può essere disposta, salvo eventuali deroghe previste nei successivi articoli, a favore di soggetti aventi sede nel territorio del Comune di Radda in Chianti, o che svolgono attività e/o iniziative di particolare interesse per la comunità locale o per la promozione dell'immagine del Comune, che agiscono quali:

- a) persone giuridiche private o pubbliche, comitati ed associazioni ed altri soggetti pubblici e privati che hanno sede all'interno del territorio comunale;
- b) persone giuridiche private o pubbliche, comitati ed associazioni ed altri soggetti pubblici e privati che non hanno sede nel territorio comunale, esclusivamente per le attività e/o iniziative svolte nell'ambito del Comune di Radda in Chianti ed a vantaggio della comunità locale;
- c) enti pubblici e privati, collettività italiane e straniere e altri organismi per finalità di promozione della pace, della cooperazione e solidarietà tra i popoli e di sostegno in caso di calamità.

Art. 5

Articolazione degli interventi

Il sostegno del Comune di Radda in Chianti alle attività e/o iniziative svolte dai soggetti di cui all'articolo precedente si esercita attraverso:

- a) erogazione di contributi finanziari;
- b) concessione temporanea in uso di impianti, beni mobili e immobili idonei al migliore svolgimento delle attività e/o iniziative dei soggetti richiedenti;
- c) prestazioni di servizio ed altre forme di intervento comunque dirette ad arrecare un vantaggio economico.

TITOLO II FINALITÀ E SETTORI DI INTERVENTO

Art. 6

Finalità generali

Il Comune di Radda in Chianti interviene con la concessione di contributi e altri benefici economici, nei limiti delle risorse previste in bilancio, per le finalità e nei settori indicati negli articoli seguenti.

Art. 7

Attività di promozione e tutela della salute

Gli interventi del Comune di Radda in Chianti per promuovere e sostenere le attività e/o iniziative dirette alla tutela della salute dei cittadini sono principalmente destinati ad enti pubblici e privati, istituzioni, fondazioni, associazioni e comitati che, in integrazione con il servizio sanitario nazionale, svolgono le seguenti azioni:

- a) primo soccorso e trasporto d'urgenza ai presidi ospedalieri;

- b) promozione della donazione del sangue e degli organi nelle forme e con le modalità consentite dalla legge;
- c) organizzazione di attività volte alla prevenzione in ambito sanitario e alla diffusione della conoscenza delle più importanti tematiche medico-sociali, con particolare riferimento alle patologie della popolazione infantile ed anziana e all'antifortunistica.

Art. 8

Attività di diffusione dell'istruzione

Il Comune di Radda in Chianti promuove la diffusione dell'istruzione mediante interventi in favore delle scuole e dei soggetti che operano nel settore dell'istruzione costituiti principalmente da:

- a) contributi alle scuole e ad altri soggetti per lo svolgimento di specifiche attività didattiche, progetti educativi, iniziative varie nel campo scolastico e delle problematiche giovanili, attività parascolastiche integrative, corsi di doposcuola, extrascolastici attività pedagogiche e di promozione dell'istruzione a tutti i livelli;
- b) contributi per la promozione ed organizzazione di incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti di interesse delle scuole e delle attività extra- scolastiche giovanili;
- c) contributi per forme organizzative accessorie per migliorare il diritto allo studio e la promozione scolastica;
- d) interventi socio-educativi a favore di soggetti diversamente abili, svantaggiati, immigrati ed extracomunitari volti a favorire il loro inserimento nei diversi ordini di scuole.

Art. 9

Attività per la cooperazione allo sviluppo, la promozione della pace e della solidarietà

1. Gli interventi del Comune di Radda in Chianti per la cooperazione allo sviluppo e la promozione della pace e della solidarietà nazionale e internazionale sono prioritariamente rivolti a:

- a) promuovere e sostenere attività e/o iniziative di solidarietà, cooperazione e partenariato internazionale volte a favorire il dialogo e la comprensione fra i popoli e il rispetto dei diritti umani e attività e/o iniziative di sensibilizzazione verso le situazioni di popolazioni delle aree depresse del mondo;
 - b) sostenere popolazioni in situazioni di grave difficoltà;
 - c) contribuire al miglioramento della condizioni di vita nei paesi poveri o in via di sviluppo;
 - d) promuovere nuovi gemellaggi e fornire mezzi o altri aiuti alle città gemellate o con le quali esiste un rapporto di collaborazione situate in paesi depressi o in difficoltà;
 - e) sovvenzionare il soggiorno nel Comune di Radda in Chianti di bambini o giovani stranieri provenienti dalle città gemellate o con le quali esiste un rapporto di collaborazione o la possibilità di studio in Italia di giovani meritevoli e privi di possibilità economiche provenienti dalle città gemellate o con le quali esiste un rapporto di collaborazione e contribuire alle spese di viaggio e di soggiorno di bambini e giovani di Radda in Chianti all'estero nell'ambito di programmi di scambi internazionali;
 - f) promuovere e sostenere attività e/o iniziative tese alla multiculturalità;
 - g) sostenere attività e/o iniziative promosse da enti, comitati o associazioni per favorire gli scambi culturali, la conoscenza tra i popoli, la promozione della cultura della pace e della solidarietà.
2. Il Comune di Radda in Chianti interviene inoltre direttamente, o attraverso gli organismi all'uopo preposti, in favore di popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.

Art. 10 Attività di recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche e di protezione civile

Gli interventi del Comune di Radda in Chianti volti a favorire il recupero, la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche si sostanziano:

- a) nel sostegno di attività e/o iniziative di istituzioni, fondazioni, associazioni, comitati o gruppi di volontari che operano in modo continuativo per la protezione, difesa e valorizzazione dei beni naturali e del paesaggio, nell'ambito dell'organizzazione comunale della protezione civile;

- b) nel concorso agli oneri per la dotazione delle associazioni e dei gruppi di cui alla lett. a) di attrezzature, mezzi e sistemi per la protezione dell'ambiente e delle popolazioni da calamità naturali, incendi ed altri eventi dannosi;
- c) nel concorso alle opere ed attività promosse e realizzate dalle organizzazioni di cui alla lett. a) per la bonifica, il ripristino, la pulizia, il mantenimento, la protezione di aree verdi di particolare pregio ambientale, nonché per opere di rimboschimento;
- d) nel sostegno ad iniziative e manifestazioni per la promozione del rispetto e della salvaguardia dei valori naturali ed ambientali, fra cui la realizzazione di corsi di educazione scolastica per la formazione nei giovani della consapevolezza dell'importanza della protezione dei valori ambientali e dell'habitat naturale;
- e) nel contributo alle spese sostenute da enti ed associazioni per l'organizzazione e la realizzazione di attività e/o iniziative di educazione ambientale e per la realizzazione di mostre, esposizioni, documentazioni e pubblicazioni finalizzate alla valorizzazione dei beni ambientali e alla rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione nonché delle azioni, iniziative e comportamenti utili per la loro protezione;
- f) nel concorso allo sviluppo della protezione civile, svolta anche di concerto e nell'ambito delle comp

Art. 11

Attività di promozione culturale e di recupero, tutela e valorizzazione delle risorse storiche, artistiche, culturali e delle tradizioni locali

Il Comune di Radda in Chianti può concorrere, tramite contributi ed altri incentivi economici, alle attività e/o iniziative promosse, sulla base della vigente normativa, da enti e soggetti pubblici e privati per:

- a) organizzazione nel Comune di Radda in Chianti di attività e iniziative di carattere artistico, teatrale, musicale, cinematografico, storico, scientifico e culturale in genere;
- b) recupero, restauro e valorizzazione di beni artistici, monumentali, storici e culturali in genere; riordino e catalogazione dei beni contenuti in archivi storici, biblioteche, musei, pinacoteche esistenti nel territorio comunale, anche di proprietà di enti od istituzioni che si impegnino a consentire il pubblico accesso e godimento delle opere e delle istituzioni culturali predette;
- c) promozione e sostegno di iniziative e/o attività che hanno lo scopo di far conoscere il patrimonio storico, artistico, monumentale e culturale della comunità;
- d) sostegno ad attività di ricerca e divulgazione concernenti la storia e le tradizioni locali, anche attraverso il contributo a pubblicazioni, attività di documentazione fotografica, cinematografica o con altro mezzo, manifestazioni folcloristiche e tradizionali ed altre iniziative;
- e) organizzazione di convegni, seminari, premi letterari, mostre, rassegne, rievocazioni storiche, esibizioni, manifestazioni folcloristiche ed altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali e di divulgazione delle tradizioni storiche, dei costumi locali e del ricordo e la memoria di cittadini illustri, che abbiano rilevante interesse per la comunità e/o concorrano alla sua valorizzazione.

Art. 12

Promozione della pratica sportiva e di altre attività ricreative e del tempo libero

1. Gli interventi del Comune di Radda in Chianti per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività e/o iniziative sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico e alla pratica sportiva quale strumento di educazione, formazione ed integrazione sociale e come mezzo per il raggiungimento e il mantenimento della forma fisica, oltreché come modalità di utilizzo del tempo libero.
2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono principalmente in:
 - a) contributi per la promozione, organizzazione e cura di attività sportive dilettantistiche e amatoriali e di attività fisico-motorie rivolte soprattutto ai giovani, alle famiglie e agli anziani;

- b) contributi per la promozione di corsi di avviamento alle diverse discipline sportive, meeting, dimostrazioni, incontri, convegni, dibattiti;
 - c) contributi per la promozione della pratica sportiva effettuata in modo sinergico fra più soggetti, ed in particolare con le scuole, e per l'attività sportiva fra soggetti diversamente abili;
 - d) contributi per l'organizzazione sul territorio comunale di gare e manifestazioni sportive, con particolare riguardo a quelle che coinvolgono la generalità dei cittadini ed a quelle di particolare risonanza o che possono arrecare prestigio alla comunità;
 - e) concessione temporanea agevolata di strutture e attrezzature sportive ad associazioni ed enti aventi sede nel territorio comunale, o che nel medesimo svolgano la loro attività e/o iniziative, per la promozione della pratica sportiva aperta a tutti, con particolare riguardo a quella rivolta verso i bambini, i giovani e gli anziani per lo svolgimento e la realizzazione delle manifestazioni di cui al precedente punto.
3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio e all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono altresì rivolti al sostegno di attività ricreative, finalizzate in particolar modo alla creazione di durevoli occasioni aggregative e di impiego del tempo libero, attraverso:
- a) erogazione di contributi ad associazioni ed altri organismi, aventi sede nel territorio comunale od operanti nel medesimo, che perseguano le finalità in argomento;
 - b) erogazione di contributi e/o concessione temporanea in uso di beni mobili e immobili per la organizzazione di manifestazioni a carattere ludico-ricreativo, con particolare riguardo a quelle a partecipazione gratuita e a quelle di rilevante importanza o interesse.

Art. 13

Interventi per lo sviluppo economico e del lavoro

1. Al fine di promuovere ed incrementare lo sviluppo delle attività produttive locali, il Comune di Radda in Chianti può erogare contributi o benefici economici ai soggetti di cui all'art. 1, nonché a soggetti e aziende private che operano nel settore delle attività produttive, per le seguenti attività:
- a) iniziative collettive di promozione e valorizzazione dei prodotti locali e del tessuto economico e produttivo del Comune;
 - b) organizzazione e partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, sagre, feste popolari, rassegne, convegni e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, o al di fuori di esso, al fine di promuovere prodotti e/o attività produttive esercitate nel Comune;
 - c) valorizzazione di zone ed attività di particolare interesse esistenti nel territorio comunale.
2. Al fine di incrementare l'occupazione, il Comune di Radda in Chianti può erogare contributi o benefici economici ai soggetti che operano nel settore del lavoro per le seguenti attività:
- a) promozione dell'occupazione, con particolare riguardo a quella delle categorie protette, a quella giovanile e alla riqualificazione e/o riconversione di lavoratori in mobilità, cassa integrazione e disponibilità;
 - b) organizzazione di progetti e di corsi di formazione per favorire l'avviamento e/o il reinserimento al lavoro.

Art. 14

Interventi per la promozione del turismo

Gli interventi del Comune di Radda in Chianti per la promozione, il sostegno e la valorizzazione del turismo, fatti salvi ulteriori benefici previsti in materia da altre disposizioni normative, si sostanziano in contributi e benefici economici per:

- a) realizzazione di attività e/o iniziative di promozione turistica del territorio comunale e di diffusione del turismo sociale, tra cui informazione e assistenza ai turisti, organizzazione di iniziative nell'ambito del turismo congressuale, pubblicazioni di guide, depliant e altri materiali divulgativi, interventi tesi alla

recettività dei visitatori, alla conoscenza del territorio e alla divulgazione delle risorse artistiche e culturali del medesimo, ecc.;

b) organizzazione e promozione di mostre, convegni, spettacoli, feste popolari, pubblicazioni ed altre manifestazioni che si svolgano sul territorio comunale, oppure al di fuori di esso quando risultino di richiamo turistico.

Art. 15

Attività nel settore sociale

Gli interventi del Comune di Radda in Chianti nel settore sociale si sostanziano principalmente in contributi o benefici economici tesi al sostegno di soggetti per:

- a) organizzazione e gestione di attività e servizi socio-assistenziali;
- b) promozione e gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale e sanitaria;
- c) iniziative a protezione e tutela della maternità, dell'infanzia e della prima età evolutiva;
- d) attività e iniziative per favorire l'aggregazione giovanile;
- e) attività di prevenzione delle situazioni di disagio e devianza giovanile e di recupero dei soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minori;
- f) attività ed iniziative volte alla tutela, al sostegno, all'assistenza ed alla socializzazione della popolazione anziana;
- g) attività e iniziative volte al superamento degli squilibri sociali, nonché opere di solidarietà a livello locale e nazionale;
- h) attività ed iniziative volte alla tutela e promozione dei diritti dei cittadini ed all'impegno civile nei settori sociale e sanitario.

TITOLO III

PROCEDURE DI CONCESSIONE

Art. 16

Modalità di concessione di contributi e benefici economici

1. Il Comune di Radda in Chianti opera il trasferimento di risorse finanziarie e benefici economici ai soggetti individuati nel presente regolamento mediante contributi e benefici economici vincolati alla presentazione di specifiche richieste secondo le modalità di seguito indicate.
2. Possono essere richiesti ed erogati ad un medesimo soggetto, nel corso dello stesso esercizio finanziario, contributi e benefici economici sia per singole iniziative sia per l'attività svolta nel corso dell'anno.

Art. 17

Modalità di presentazione delle richieste di contributi e benefici economici

1. Le domande per ottenere i contributi e gli altri benefici economici previsti dal presente regolamento devono essere presentate entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di svolgimento delle attività e/o iniziative, o nel termine più ampio eventualmente stabilito dalla Giunta Comunale in relazione ad eventuali proroghe del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione.
2. Ulteriori domande di contributi e benefici economici possono essere comunque acquisite anche in epoca successiva a tale data e nel corso dell'anno di svolgimento delle attività e/o delle iniziative, con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi rispetto alla data di svolgimento delle stesse, e alle medesime viene fatto fronte con i fondi e le risorse eventualmente disponibili successivamente alle operazioni di riparto dei contributi e benefici economici tra le istanze pervenute nei termini di cui al comma 1.
3. Le domande di contributi e benefici economici, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, devono essere presentate al Protocollo del Comune di Radda in Chianti. Le domande devono essere redatte in base al modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e contenere, a

pena di inammissibilità, tutti i dati e documenti ivi previsti. I soggetti richiedenti devono altresì presentare ogni altra eventuale informazione ed documentazione richiesta dal Comune.

Art. 18 Procedure di concessione, erogazione e rendicontazione

1. Il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione, stabilisce le somme da destinare all'erogazione di contributi per le finalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento, suddivise per i settori di intervento di cui agli articoli da 7 a 15.
2. L'istruttoria delle domande di contributi e benefici economici è effettuata dal responsabile del servizio competente, intendendosi per tale quello individuato in base al Funzionigramma dell'Ente cui sono attribuiti i relativi capitoli di bilancio. In presenza di domande incomplete, il servizio invita il soggetto richiedente a regolarizzarle in termini perentori; in caso di mancata regolarizzazione nei termini stabiliti, la domanda non può essere accolta.
3. Il responsabile del servizio competente predispose e trasmette alla Giunta Comunale la proposta di piano di riparto dei contributi sulla base dei criteri di erogazione di cui al successivo comma 4.
4. La Giunta Comunale approva, con atto di indirizzo, il piano di riparto dei contributi e benefici economici fra tutti i soggetti richiedenti in base alle norme regolamentari ed in applicazione dei seguenti criteri di erogazione:
 - a) grado di corrispondenza delle attività e /o iniziative proposte con i settori di intervento prioritario del Comune di cui agli artt. da 7 a 15 del regolamento e con i programmi e gli obiettivi dell'Amministrazione;
 - b) ripercussione territoriale delle attività e /o iniziative proposte (numero e durata temporale, numero di utenti e destinatari, numero di soggetti partecipanti);
 - c) valenza e qualità progettuale delle attività e /o iniziative proposte;
 - d) attività e/o iniziative promosse e realizzate congiuntamente da raggruppamenti associativi residenti nel Comune;
 - e) grado di autonomia finanziaria del soggetto proponente (investimento di risorse proprie e/o di altri soggetti per lo svolgimento delle attività e /o iniziative proposte);
 - f) altri eventuali criteri fissati in appositi in bandi di volta in volta pubblicati.Gli interventi comunali nel settore della cooperazione allo sviluppo, la promozione della pace e della solidarietà, per la peculiare natura delle relative attività e/o iniziative, saranno approvati di norma in applicazione dei criteri di erogazione di cui ai succitati punti a) e c).
5. I contributi possono coprire fino ad un massimo dell'80% delle spese complessive previste per la realizzazione delle attività e/o iniziative. In casi eccezionali, debitamente motivati, il Comune può intervenire fino alla totale copertura dei costi delle iniziative proposte.
6. L'atto di indirizzo della Giunta Comunale relativo al piano di riparto dei contributi e benefici economici indica: le richieste pervenute; i soggetti beneficiari e le attività e/o iniziative da finanziare; l'ammontare, la tipologia e le modalità di erogazione dei contributi e benefici economici da concedere; gli eventuali soggetti esclusi dagli interventi con le relative motivazioni.
7. La concessione ed erogazione dei contributi e benefici economici avviene, in ottemperanza dell'atto di indirizzo della Giunta Comunale, con atto determinativo del responsabile del servizio competente, nel quale sono indicati: i soggetti beneficiari e le attività e/o iniziative da finanziate; l'ammontare, la tipologia e le modalità di erogazione dei contributi e benefici economici concessi; l'approvazione di eventuali schemi di convenzione per la disciplina della concessione. L'atto determinativo e l'atto della Giunta Comunale di cui al comma 6 devono essere pubblicati e resi noti nei termini di legge.
8. Nel caso la concessione di uno specifico contributo sia già prevista dal Piano Esecutivo di Gestione, alla concessione ed erogazione dello stesso provvede direttamente con proprio atto il responsabile del servizio competente.
9. Qualora il Comune risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti dei beneficiari di assegnazione di contributi, la liquidazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione.
10. Le attività e/o iniziative realizzate con l'intervento del Comune, e tutte le relative voci di entrata e di spesa nessuna esclusa, devono essere rendicontate dal soggetto beneficiario di norma entro sessanta

giorni dalla loro conclusione o dalla data di svolgimento prevista. Le rendicontazioni, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, devono essere presentate al Protocollo del Comune di Radda in Chianti. Le rendicontazioni devono essere redatte in base al modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e contenere, a pena di inammissibilità, tutti i dati e i documenti ivi previsti. L'Amministrazione Comunale procederà tramite controlli a campione, ad una verifica della documentazione giustificativa delle voci di bilancio riportate nelle rendicontazioni.

11. In casi straordinari, la Giunta Comunale può esentare il beneficiario dalla presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, o richiederla in forma semplificata, in ragione della modica entità del contributo (fino a 300 €) e/o della particolarità dell'iniziativa (ad esempio, contributi erogati nel settore della cooperazione allo sviluppo, la promozione della pace e della solidarietà, nel settore sociale, o per calamità naturali).

Art. 19

Decadenza

1. La concessione di contributi e benefici economici comporta l'obbligo per i soggetti beneficiari alla realizzazione delle attività e/o iniziative programmate.
2. I soggetti assegnatari di contributi o benefici economici di cui al presente regolamento decadono dal diritto di ottenerli, o il Comune procede alle necessarie riduzioni dei medesimi, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) non sia stata realizzata l'attività e/o iniziativa per cui è stato concesso l'intervento del Comune;
 - b) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'attività e/o iniziativa per cui è stato concesso l'intervento del Comune; in questo caso, se si accerta un'esecuzione dell'attività e/o iniziativa in forma ridotta, si può consentire l'erogazione di un intervento ridotto rispetto a quello stabilito;
 - c) non sia stata presentata la rendicontazione dell'attività e/o iniziativa e delle relative voci di entrata e di spesa secondo modi e termini di cui all'art. 18, o sia stata presentata una rendicontazione risultata non comprovata dalla relativa documentazione giustificativa.
3. Nel caso in cui si verifichi una delle condizioni di cui al comma precedente, si darà luogo alla revoca o alla riduzione del contributo o beneficio economico concesso, nonché al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma eventualmente erogata come anticipazione, o alla riduzione della somma ancora da erogare. I soggetti assegnatari di contributi sono comunque tenuti a restituire la parte del contributo che non corrisponde a spese effettivamente sostenute.
4. La mancata restituzione di somme di cui al comma precedente comporta l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi contributo e beneficio economico per il futuro.

Art. 20

Concessione in uso di impianti, beni mobili e immobili

1. Ai sensi del presente regolamento, il Comune di Radda in Chianti può concorrere alla realizzazione di attività e/o iniziative di soggetti terzi anche con la concessione agevolata dell'uso temporaneo di impianti, beni mobili e immobili di proprietà del Comune, o comunque nella sua disponibilità.
2. In tutti i casi in cui la concessione in uso di impianti, beni mobili e immobili non sia altrimenti disciplinata, si applicano le disposizioni del presente articolo. Tale principio vale anche per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche eventualmente necessarie per lo svolgimento di manifestazioni e/o eventi. Tali occupazioni saranno disciplinate dal Regolamento COSAP:
3. Le domande di concessione temporanea in uso di impianti, beni mobili e immobili, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, devono essere presentate al Protocollo del Comune di Radda in Chianti. Le domande devono essere redatte in base al modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e contenere, a pena di inammissibilità, tutti i dati e documenti ivi previsti. I soggetti richiedenti devono altresì presentare ogni altra eventuale informazione e documentazione richiesta dal Comune.

4. L'istruttoria delle domande è effettuata dal responsabile del servizio individuato in base al Funzionigramma dell'Ente che, verificato che le attività per cui è richiesta la concessione rientrano fra quelle previste nel presente regolamento, predispone e trasmette alla Giunta Comunale la proposta di atto di indirizzo in ordine alle concessioni richieste.
5. La Giunta Comunale, in applicazione dei criteri di valutazione di cui all'art. 18 comma 4, dispone in ordine alle concessioni richieste con atto di indirizzo, indicando: il soggetto beneficiario e le attività e/o iniziative relative alla richiesta di concessione; il periodo della concessione approvata; l'eventuale gratuità o il pagamento del prezzo; l'eventuale esclusione dall'intervento con le relative motivazioni. L'atto della Giunta deve essere pubblicato nei termini di legge e portato a conoscenza di tutti i soggetti interessati.
6. La concessione avviene, in ottemperanza dell'atto di indirizzo della Giunta Comunale, con atto determinativo del responsabile del servizio individuato in base al Funzionigramma dell'Ente, nel quale sono indicati:
 - a) il soggetto beneficiario e le attività e/o iniziative relative alla richiesta di concessione;
 - b) il periodo della concessione approvata;
 - c) l'eventuale gratuità o il pagamento del prezzo;
 - d) l'importo relativo al valore economico d'uso attribuito ai beni medesimi, il quale costituisce beneficio economico concesso dal Comune. L'atto determinativo e l'atto della Giunta di cui al comma 5 devono essere pubblicati nei termini di legge e portati a conoscenza di tutti i soggetti interessati.

Art. 21

Rapporti fra Comune e soggetti beneficiari

1. L'erogazione di contributi e altri benefici economici da parte del Comune di Radda in Chianti non coinvolge in alcun modo la responsabilità dell'ente in ordine alla attività svolta dai soggetti beneficiari, che rimangono gli unici responsabili degli atti compiuti, anche se finanziati con il contributo comunale o effettuati con l'ausilio di impianti e beni mobili e immobili concessi dal Comune.
2. Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto ed obbligazione che si costituisca fra beneficiari e soggetti terzi in conseguenza dell'utilizzo di contributi economici o altri benefici dallo stesso riconosciuti e potrà, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, sospendere l'erogazione delle quote di contributi e benefici non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, approvarne la revoca.
3. La concessione dell'intervento del Comune, in qualunque forma, è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art. 22 Pubblicizzazione degli interventi del Comune

Tutti i soggetti che ricevono contributi e benefici economici per l'espletamento delle loro attività e/o iniziative sono tenuti a rendere noto che esse vengono realizzate con il concorso del Comune, facendo risultare, in tutte le forme promozionali attivate, che l'attività o iniziativa è realizzata "con il contributo del Comune di Radda in Chianti".

Art. 23 Albo comunale delle associazioni e altri organismi

1. È istituito l'Albo comunale delle associazioni di Radda in Chianti.
2. L'Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni:
 - a) promozione e tutela della salute;
 - b) cooperazione allo sviluppo, promozione della pace e della solidarietà;
 - c) diffusione dell'istruzione;
 - d) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche e protezione civile;
 - e) promozione culturale e recupero, tutela e valorizzazione delle risorse storiche, artistiche, culturali e delle tradizioni locali;
 - f) promozione della pratica sportiva e di altre attività ricreative e del tempo libero;

- g) sviluppo economico e del lavoro e promozione del turismo;
- h) attività nel settore sociale;
- i) altri settori.

3. Tutti gli enti, associazioni, comitati ed altri organismi regolarmente costituiti aventi sede nel territorio comunale di Radda in Chianti possono iscriversi nell'Albo comunale delle associazioni di Radda in Chianti.
4. L'iscrizione all'Albo è richiesta tramite domanda, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, da presentare all'Ufficio Protocollo del Comune di Radda in Chianti. Le domande devono essere redatte in base al modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e contenere tutti i dati e documenti ivi previsti. La richiesta di iscrizione verrà prodotta dall'Associazione in sede di prima richiesta di contributo con apposita indicazione nel modulo suddetto.
5. L'Albo è istituito e aggiornato con atto del Sindaco previa istruttoria dei servizi competenti.
6. I soggetti iscritti nell'Albo devono comunicare ogni variazione dei dati di cui al precedente comma entro 30 giorni dal suo verificarsi.

Art. 24 Pubblicità dei beneficiari di provvidenze di natura economica

Ai sensi dell'art. 26, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013 è prevista la pubblicazione, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 della l. n. 241/1990, di importo superiore a mille euro. Tale pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento concessorio.

A tal fine dovranno essere resi noti:

- a) denominazione del soggetto beneficiario, nominativo del legale rappresentante, codice fiscale e indirizzo della sede sociale;
 - b) finalità della concessione;
 - c) importo concesso con indicazione della tipologia di intervento (contributo, concessione temporanea agevolata di impianti o beni mobili, ecc.).
4. Nel computo dell'importo concesso potranno essere considerati i contributi, le agevolazioni, i benefici, anche in natura, concessi in forza del presente regolamento e di ogni altra norma o disposizione a carattere generale o particolare.

TITOLO IV

INTERVENTI STRAORDINARI E PATROCINIO DEL COMUNE

Art. 25

Interventi straordinari

1. La definizione delle finalità e dei settori di intervento di cui ai precedenti articoli non preclude al Comune di Radda in Chianti la possibilità di interventi, di carattere straordinario e non ricorrente, sotto forma di contributi o altri benefici economici, se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze che la Giunta Comunale ritenga di particolare interesse generale per la comunità, o che costituiscono, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.
2. La concessione ed erogazione degli interventi di cui al comma precedente avvengono, salvo casi eccezionali debitamente documentati, secondo le procedure di cui agli artt. da 16 a 19 del regolamento.

Art. 26

Patrocino del Comune

1. Il patrocino di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune di Radda in Chianti deve essere richiesto dal soggetto promotore e concesso formalmente con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Le domande di patrocinio, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, devono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di Radda in Chianti. Le domande devono essere redatte in base al modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e contenere, a pena di inammissibilità, tutti i dati e i documenti ivi previsti.
3. La concessione del patrocinio non comporta il riconoscimento di contributi o altri benefici economici a favore delle iniziative per le quali viene accordato, salvi quelli espressamente previsti dalla legge. Tali interventi devono essere eventualmente richiesti con le modalità stabilite dal presente regolamento. Rappresenta eccezione a tale principio la contestuale richiesta di occupazione gratuita di suolo pubblico che potrà essere concessa per il periodo strettamente necessario per lo svolgimento dell'attività patrocinata e comunque non superiore a 24/h.
4. La concessione del patrocinio dà diritto al soggetto beneficiario di fregiare l'iniziativa del logo e dello stemma del Comune di Radda in Chianti secondo quanto previsto nel comma 5.
5. La concessione del patrocinio deve essere resa nota dal soggetto beneficiario, in tutte le forme promozionali attivate, tramite la denominazione: "con il patrocinio del Comune di Radda in Chianti" posta sulla destra dello stemma ufficiale del Comune.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

Entrata in vigore del regolamento

Il regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale e si applica con riferimento alla concessione ed erogazione dei contributi relativi all'Esercizio finanziario 2018 e seguenti.

Art. 28

Abrogazioni

Il regolamento abroga il "Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici" approvato con deliberazione C.C. n. ***del.2002,

Art. 29

Norma transitoria

Per l'esercizio finanziario 2018, le domande per ottenere i contributi e gli altri benefici economici previsti dal presente regolamento devono essere presentate dal 1 al 31 gennaio 2018, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 17 c. 2.